

NOTE DI VARIAZIONE E PLAFOND IVA

Nel caso in cui un <esportatore> emetta <note d'accredito> per storno parziale o totale di operazioni <non imponibili>, che hanno concorso a determinare il <plafond> per acquisti in sospensione, se la rettifica avviene nel corso dell'esercizio successivo a quello del compimento dell'operazione, l'<esportatore> deve (per lo stesso importo) ridurre il <plafond> disponibile (cioè, in quanto il <plafond> che sta utilizzando è formato anche con l'operazione poi rettificata). Secondo la circolare ministeriale n. 13/E-1994, riducono il <plafond> anche le <note d'accredito> emesse senza rilevanza fiscale. Infine, la reintroduzione nel territorio nazionale di beni in precedenza esportati (sotto l'aspetto fiscale, una <importazione>) non rettifica il <plafond> disponibile, in quanto operazione soggetta ad IVA.

<SPLIT PAYMENT>: ESCLUSIONI

Dal 1° luglio, le cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti tenuti all'applicazione dello <split payment> (Pubblica amministrazione, società controllate, loro controllate e quotate FTSE MIB), comportano che l'imposta è versata direttamente dal cliente all'erario. I predetti soggetti sono indicati in 4 elenchi, e relative note interpretative, pubblicati dal 26 luglio scorso sul sito del dipartimento delle Finanze. Come già precisato dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 15/E/2015, lo <split payment> non si applica, tuttavia, alle seguenti operazioni: - non imponibili, esenti, escluse; - operazioni con assolvimento dell'IVA a carico del cliente (acquisti intracomunitari, acquisti soggetti a <reverse charge>); - operazioni soggette a regimi speciali, in cui l'imposta non è indicata, ma compresa nel corrispettivo (editoria, agenzie di viaggio, regime del margine, ecc.); - spese documentate da scontrino o ricevuta fiscale.

<TRIANGOLARE> UE CON IVA

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-386/16, ha disciplinato un caso particolare di <triangolare> UE. Si consideri un soggetto <A>, di un paese comunita-

rio, che vende beni ad un soggetto passivo di altro stato comunitario; si impegna a ritirare i beni acquistati, giacenti presso <A> entro un breve lasso di tempo. , tuttavia, prima di ritirare i beni, li ha già venduti a propri clienti, che si trovano in altri paesi comunitari diversi da quelli di <A> e . Quando ritira i beni presso <A>, li trasporta direttamente ai propri clienti nei loro paesi. Secondo la Corte di Giustizia, la cessione tra <A> e deve essere assoggettata all'imposta dello stato di <A>, in quanto il trasferimento è da considerare <unico>, e quindi la cessione <interna>.

IVA: TERMINI DI REGISTRAZIONE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

Con la circolare n. 18 del 25.7.2017, ASSONIME svolge alcune considerazioni sui termini di registrazione delle fatture d'acquisto, incompatibili con quelli di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972). Per fare un esempio, nel caso di una fattura emessa nel dicembre 2017 (per un'operazione compiuta nel dicembre 2017), ricevuta dal cliente nel maggio 2018, il termine di registrazione sarebbe il 30.4.2019 (presentazione della dichiarazione IVA per il 2018); il termine della detrazione coinciderebbe invece con quello della dichiarazione relativa all'anno in cui si verifica l'esigibilità dell'IVA (cioè, il 30.4.2018). In tale caso il diritto alla detrazione sarebbe, di fatto, precluso, in violazione al principio sancito dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui <non può essere stabilito un termine che renda di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del suddetto diritto alla detrazione>.

<PLAFOND> IVA PER SERVIZI INTERNAZIONALI

Come noto, il compimento di servizi internazionali (art. 9 del D.P.R. n. 633/1972) concorre a formare il <plafond> IVA, per l'acquisto in sospensione di beni e servizi (esclusi l'acquisto di fabbricati ed aree fabbricabili) e l'acquisizione dello <status> di <esportatore abituale>. Si deve tuttavia tener conto, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E/2011, che tali operazioni

rilevano, sia per lo <status> di esportatore, sia per la formazione del <plafond>, solo se svolte nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, e quindi non in via meramente occasionale. Le stesse operazioni sono altresì irrilevanti se prestate nei confronti di un committente non stabilito nel territorio dello Stato. Aggiungiamo che, secondo la Cassazione (sentenza n. 7504/2016), l'utilizzo del <plafond> sarebbe consentito anche per realizzare fabbricati mediante contratti d'appalto (trattandosi, nel caso specifico, di <prestazione di servizi>, e non <cessione di beni>), o (sentenze n. 1362/2000, n. 2888/2001 e n. 23329/2013) per l'acquisizione di immobili mediante la stipula di contratti di <leasing>, intervenendo l'acquisto dell'immobile solo al momento del <risatto>. L'Agenzia delle Entrate continua a pensarla diversamente.

IMPOSTA DI REGISTRO: CESSIONE DI QUOTE SOCIALI

Una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (n. 189/2 del 10.7.2017) tratta degli effetti conseguenti al trasferimento di quote sociali, che rappresentano la totalità del capitale sociale di una società, riguardo alla tassazione ai fini imposta di registro. Tutti i soci di una società immobiliare procedevano alla cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di una S.r.l. ad altra società; quest'ultima già aveva depositato il <progetto di fusione> per incorporazione della società ceduta. Secondo l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta degli effetti <economici> dell'atto, si era in presenza di una cessione d'azienda immobiliare, con conseguente pretesa tassazione calcolata sul valore venale degli immobili. Per la Commissione, invece, il presupposto dell'imposta era solo <giuridico> ed ha rigettato l'accertamento.

ESPROPRIAZIONE DI QUOTE

Nelle società di persone, è risaputo che, per le modifiche concernenti il numero e le persone dei soci, è richiesto il consenso unanime. Da ciò discende che le quote delle società di persone non possono formare oggetto di esecuzione forzata nel corso della vita della società. Solo

qualora lo statuto preveda la **libera trasferibilità** delle quote, l'espropriazione può avvenire. Esclusa questa ipotesi, le possibilità del **creditore** particolare del socio di **tutelare il proprio diritto** sono le seguenti: - **sequestro conservativo** delle quote al momento della loro liquidazione; - **espropriazione** della quota col **consenso di tutti** i (restanti) soci; - pur **non** potendo chiedere la **liquidazione** della quota del socio debitore fin che è in corso la società, qualora la durata (della società) sia a **tempo indeterminato** o la sua durata sia **prorogata**, il creditore **può chiedere** la liquidazione della quota; - promuovere **atti conservativi o esecutivi** sulla quota di **utili** spettanti al socio. Anche nelle società semplici **non** è ammessa l'**espropriazione**, se le quote non sono liberamente trasferibili, tuttavia, il creditore particolare del socio può chiedere la **liquidazione della quota**, se gli altri beni del socio-debitore sono **insufficienti** a soddisfare i suoi crediti.

ACE: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Con un decreto dello scorso 3 agosto, il Ministero dell'Economia, nel precisare quali **variazioni di patrimonio netto**, conseguenti all'introduzione delle **nuove regole contabili** (D. Lgs. n. 139/2015), hanno rilievo ai fini del calcolo dell'ACE, ha previsto una **<clausola di salvaguardia>** che fa salvi i comportamenti adottati fino ai redditi dichiarati per il 2016. In particolare, nel decreto è stabilito che: - **non** assumono **rilevanza** le variazioni in aumento del capitale proprio per **riserve** di utili derivanti da valutazione al **<fair value>** degli strumenti finanziari derivati, in quanto utili **non** effettivamente **realizzati**; - è parimenti irrilevante la variazione in aumento di patrimonio netto, dovuta a **finanziamenti infragruppo** infruttiferi o a tasso inferiore a quello di mercato; - l'irrilevanza dell'aumento per effetto di **plusvalenze** derivanti da **conferimenti** d'azienda o rami d'azienda avrà efficacia **dal 2018**, tuttavia da tale anno si dovrà tener conto anche delle operazioni compiute in precedenza. Quanto alla norma **<antielusiva>**, che riduce l'incremento di patrimonio netto

dei **titoli e valori mobiliari** diversi dalle partecipazioni, è precisato che per l'**individuazione** di tali categorie si debba far riferimento all'art. 1, comma 1-bis, del **D. Lgs. n. 58/1998 (TUF)**, includendo altresì le **quote di OICR**.

NOVITA' PER I NOTAI

L'art. 1, comma 143 della legge sul mercato e la concorrenza prevede che i Notai debbano **aprire un conto bancario** specifico, vincolato, su cui versare sia le **somme riscosse da <girare> all'Erario**, sia gli **importi** che gli sono stati **affidati fiduciarmente**. La seconda novità è appunto quella che il cliente **acquirente** può **consegnare al Notaio il prezzo da corrispondere**, e quest'ultimo, prima di pagare, avrà l'onere di **verificare** (al momento della **trascrizione**) l'**assenza** di gravami (ipoteche, pignoramenti) **ulteriori**, rispetto a quelli esistenti alla data del rogito, ed eventuali **debiti pregressi** riferentisi all'immobile compravenduto (es., oneri condominiali). E' inoltre fatto **divieto** al Notaio stipulare atti per i quali non ha percepito un'**adeguata provvista** per tributi, spese ed onorari.

ANTIRICICLAGGIO: SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

L'emanazione del D. Lgs. n. 90/2017, in attuazione alla Direttiva UE 2015-849, razionalizza ed apporta alcuni chiarimenti riguardo all'**obbligo di segnalazione di operazioni sospette**. Nell'art. 35 sono individuati i **presupposti** di carattere oggettivo in presenza dei quali si configura, a carico dei soggetti destinatari della normativa, l'**obbligo di operare una segnalazione**. Questa deve avvenire **prima di compiere l'operazione** e deve essere inviata all'U.I.F. senza ritardo, quando i soggetti obbligati sanno, o sospettano, che siano in corso o che siano state compiute, o tentate, **operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo** o che, comunque, i fondi, indipendentemente dalla loro entità, **provengano da attività criminosa**. L'U.I.F. (Unità d'indagine finanziaria) ha il compito di adottare **specifici indicatori di anomalia** che possano **agevolare** i soggetti tenuti al citato obbligo. Nella normativa è prevista altresì una **salvaguar-**

dia al diritto della difesa, che **esonera** i professionisti dall'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per le **informazioni** che essi ricevono da un loro **cliente** nel corso dell'**esame della posizione giuridica** o dell'espletamento dei **compiti di difesa** o di **rappresentanza** del medesimo in un **procedimento** innanzi all'autorità giudiziaria o **riguardo** a tale procedimento.

MERCATO FINANZARIO

	01/09/17	25/08/17
EURIBOR		
3 mesi	-0,334	-0,334
6 mesi	-0,277	-0,276
1 anno	-0,163	-0,161
CAMBI	01/09/17	25/08/17
Euro - USD	1,1920	1,1808
Euro - yen	131,29	129,59
SPREAD	01/09/17	25/08/17
<i>Btp vs BUND 10 years</i>	176,1	172,7

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.